

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA II SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Novembre 2012

Credito e risparmio. Tutela.

Consiglio di Stato, Sez. II, 6 novembre 2012, n. 04631 (adunanza del 25 luglio 2012 e n. affare 00150/2012) - Pres. Pajno, Est. Quadri

Gli organi di una persona giuridica che cessano dalla carica non possono contestare la legittimità di tale cessazione agendo in nome e per conto dell'ente, non coincidendo l'interesse del cessato amministratore al ripristino della propria funzione con quello della persona giuridica, consistente nel perseguimento dei propri fini istituzionali da parte degli organi legittimamente preposti. A quest'ultima non può essere quindi riconosciuta la posizione di cointeressato al ricorso, ma – semmai – di controinteressato, in quanto titolare dell'interesse alla conservazione dell'atto, il cui scopo è quello di tutelare il proseguimento dell'attività societaria secondo le corrette regole di gestione.

[Link al testo parere](#)

Nella specie, era stato impugnato il decreto di scioglimento per gravi irregolarità emesso ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 20 febbraio 1998, n. 58, secondo cui “Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV quando:...a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività”.

Il parere, richiamando anche TAR Lazio, Sez. I, 20 marzo 1996, n. 429, ha invece ritenuto ammissibile il ricorso proposto in proprio da parte del precedente amministratore e presidente della società, in quanto portatore dell'interesse alla reintegrazione nella carica di amministratore della società.

Concorso. Accesso all'impiego pubblico. Bando di concorso e procedimento.

Consiglio di Stato, Sez. II, 2 novembre 2012, n. 04583 (adunanza del 20 giugno 2012 e n. affare 04984/2011) - Pres. Pajno, Est. Quadri

Il decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con cui è stato approvato il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, trova applicazione diretta solo per i concorsi statali, mentre non assume efficacia cogente ed inderogabile per quelle amministrazioni – come l'Agenzia delle entrate – alle quali la legge riconosce e garantisce autonomia organizzativa, assoggettandole ad una disciplina derogatoria rispetto a quella applicabile alle amministrazioni dello Stato.

Le valutazioni compiute dalla Commissione d'esame in un concorso pubblico, costituendo espressioni di giudizio e non atti provvedimenti mentali, non rientrano nell'ambito delle previsioni dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'attribuzione di un punteggio numerico è da considerarsi sufficiente laddove siano stati predeterminati criteri chiari e precisi che, in rapporto al giudizio numerico, assolvono all'onere motivazionale, esplicitando il modo in cui la commissione abbia considerato la prova del concorrente in relazione ai diversi parametri di giudizio.

[Link al testo parere](#)

Medesime statuizioni sono contenute in Consiglio di Stato, Sez. II, 2 novembre 2012, n. 04582/2012 (adunanza del 20 giugno 2012 e n. affare 04982/2011).

I principi in tema di motivazione dei giudizi espressi dalle commissioni di esame in un concorso pubblico e di conseguente attribuzione di punteggio numerico costituiscono giurisprudenza pacifica.

Ambiente. Rifiuti.

Consiglio di Stato, Sez. II, 14 novembre 2012, n. 04806 (adunanza del 20 giugno 2012 e n. affare 05159/2011). Pres. Pajno, Est. Mastrandrea

Rientra nella competenza del sindaco, e non del dirigente di settore, l'adozione dell'ordinanza comunale con cui si intima di eseguire, ai sensi dell'articolo 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tutte le operazioni necessarie per la rimozione e il corretto smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Non è viziata da difetto di motivazione e da carenza di istruttoria, né da violazione della legge sul procedimento amministrativo, l'ordinanza sindacale adottata, ai sensi dell'articolo 192, comma 3, D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allorché il destinatario non dimostri la propria estraneità al fatto illecito compiuto, del quale, invece, viene dato dettagliatamente conto nell'ordinanza; la quale, oltre a descrivere compiutamente l'intero iter procedimentale seguito a termini di legge, reca evidenza del fatto che dalle memorie presentate dalla parte ricorrente non risultavano elementi sufficienti a dimostrare l'estraneità della stessa rispetto alla possibilità di aver depositato rifiuti nell'area interessata.

[Link al testo parere](#)

Militari. Lesioni ed infermità.

Consiglio di Stato, Sez. II, 20 novembre 2012, n. 04917 (adunanza del 24 ottobre 2012 e n. affare 11931/2004). Quesito. Ministero della difesa. Pres. Pajno, Est. Quadri.

L'articolo 19, comma 4, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che salvaguarda l'applicazione del ricorso alla Commissione di seconda istanza "limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio", introducendo un'eccezione all'abrogazione della l. 11 marzo 1926, n. 416, è da considerarsi di stretta interpretazione e non ammette un'estensione della medesima procedura per casi diversi da quello espressamente menzionato, quali l'accertamento di diverse forme di inabilità direttamente o indirettamente collegate al servizio.

Nelle cause di servizio per infermità interdipendenti da precedenti infermità già giudicate dipendenti da causa di servizio, il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio non può considerarsi assorbito dal giudizio di interdipendenza tra infermità espresso dalla Commissione

medica ospedaliera, dovendosi in ogni caso l'organo competente (ossia il detto Comitato) esprimere sulla dipendenza – seppure in via derivata dalla prima malattia – della nuova infermità dipendente dalla medesima causa di servizio.

Relativamente alle modalità di calcolo della categoria di infermità in presenza di più di due infermità interdipendenti, non si può prescindere dal criterio legale di cui all'articolo 10 l. 26 gennaio 1980, n. 9, secondo cui “la valutazione ... è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1”. E poiché quest'ultima tabella consente un cumulo di due sole infermità, in caso di più di tre infermità si deve procedere a successivi cumuli, a partire dalle infermità meno gravi.

[Link al testo parere](#)

Atto amministrativo, documento amministrativo, vizi dell'atto.

Consiglio di Stato, Sez. II, 30 novembre 2012, n. 05109 (adunanza del 24 ottobre 2012 e n. affare 04706/2012). Ricorso straordinario. Pres. Pajno, Est. Garofoli.

Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 6-quater del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 (con riguardo agli atti degli enti locali), e dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (con riguardo agli atti di qualsiasi pubblica amministrazione), l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza o validità giuridica degli atti amministrativi, allorché i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore; in questi casi, infatti, secondo le dette norme, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

[Link al testo parere](#)

Il parere si richiama a precedenti della Cassazione (sez. I: 14 settembre 2005, n. 18218; 31 maggio 2005, n. 11499) e del Consiglio di Stato (sez. IV, ordinanza, 22 aprile 2004, n. 1856).

Autorità amministrative indipendenti ed autorità equiparate, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Consiglio di Stato, Sez. II, 30 novembre 2012, n. 05083 (adunanza del 24 ottobre 2012 e n. affare 01083/2012). Quesito. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Pres. Pajno, Est. Mastrandrea.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve concorrere, ai sensi dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), in favore delle Autorità indipendenti non in grado di autofinanziarsi (tra cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Ciò in forza di un'interpretazione basata su un criterio di approccio sistematico e storico-evolutivo del quadro regolatorio di riferimento; interpretazione che trae spunto dalla ratio legis sottesa alla detta norma, all'evidenza da rinvenirsi nell'ineludibile esigenza di contenere gli oneri di contribuzione alle Autorità indipendenti a carico dello Stato, nell'ottica della complessiva razionalizzazione e del

contenimento della spesa pubblica, e dunque nel quadro delle linee di indirizzo date dai più recenti provvedimenti legislativi, generali e di settore.

[Link al testo parere](#)